

Prot. n° 578 II.5  
05/01/2020

**Deroghe al conteggio delle assenze ai fini dell'ammissione agli scrutini**  
Aggiornate nella riunione del collegio dei docenti del 23.01.2020

Dal conteggio delle assenze possono essere detratti:

- I periodi di assenza prolungati e continuativi, determinati da problemi oggettivi, di salute o di altra natura, a condizione che i genitori degli alunni o gli stessi alunni, se maggiorenni, abbiano prodotto alla Dirigente o a suo delegato la relativa documentazione e che le assenze non abbiano gravemente compromesso la possibilità di valutazione da parte del consiglio di classe;
- Le assenze ricorrenti e reiterate determinate da particolari patologie o da particolari esigenze terapeutiche, solo nel caso in cui sia prodotta documentazione medica comprovante le condizioni sopra esposte e a condizione che non abbiano gravemente compromesso la possibilità di valutazione da parte del consiglio di classe;
- i periodi di assenza anche non continuativi determinati da permanenza per malattia in ospedale o in case di cura o in casa, qualora la scuola abbia predisposto e attivato appositi programmi di apprendimento personalizzati;
- assenze per terapie o cure programmate;
- assenze per donazioni di sangue;
- assenze per partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;
- assenze degli alunni che fruiscono dei benefici della legge 104/92 sulle disabilità;
- in casi assolutamente eccezionali e adeguatamente documentati, le assenze prolungate e continuative, ma non reiterate, determinate da attese di documentazioni necessarie all'iscrizione al nostro istituto e perciò precedenti l'ingresso dell'alunno nella classe designata, o dall'espletamento di attività lavorative debitamente comprovate da contratto di lavoro, o da gravi e documentabili problemi familiari, in particolare per gli alunni stranieri o figli di genitori stranieri;  
  
fino ad un massimo di 20 giorni di assenza per l'espletamento di attività lavorative debitamente comprovate da contratto di lavoro;
- fino a un massimo di due giorni all'anno per la partecipazione, documentata, ad attività e iniziative di orientamento agli studi universitari o al lavoro;
- assenze effettuate per "ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale", per un numero di ore non superiore a 48, corrispondenti a 8 giornate all'anno di attività scolastiche.



Dirigente scolastica

Prof.ssa Daniela Sciarelli

*Sciarelli*